

**STATUTO**  
**DELLA ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "GIANNANTONIO**  
**CAMPOSTRINI"**  
**DI SOMMACAMPAGNA**

**Articolo 1°. Forma giuridica, sede, denominazione e durata**

L'Associazione in oggetto, la cui forma giuridica è quella dell'associazione riconosciuta così come prevista agli artt. 14-35 del Codice Civile, viene denominata "Associazione Scuola Materna Giannantonio Campostrini" (di seguito semplicemente Associazione o Scuola Materna) ed ha la propria sede in Sommacampagna, via Rimembranza, 2. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Articolo 2°. Origini**

Le origini della Scuola Materna "Giannantonio Campostrini" risalgono al 5 marzo 1882 quando fu costituito un primo Comitato provvisorio di azionisti che il 9 marzo 1884 approvarono lo Statuto Organico dell'Asilo Infantile di Sommacampagna.

Con R.D. n. 1363 del 14 agosto 1884 l'Asilo Infantile di Sommacampagna viene eretto in Ente Morale.

Nel 1926 viene inaugurato un nuovo stabile, realizzato su area comunale, fatto costruire a complete sue spese dalla contessa Emma Martinelli Campostrini in memoria del marito, il Senatore Conte Comm. Ing. Giannantonio Campostrini, al quale da allora l'Asilo Infantile di Sommacampagna fu intitolato.

Anteriormente al riconoscimento come associazione di diritto privato, la titolarità e la gestione della scuola materna in oggetto era assoggettata quale IPAB al regime pubblico di cui alla legge 6972/1890.

### **Articolo 3°. Scopo**

La scuola materna, che si ispira alla concezione cattolica di educazione, con particolare riferimento a quanto espresso nel Concilio Vaticano II e a successivi documenti della C.E.I., ha per scopo che ogni bambino in essa accolto possa appieno sviluppare le facoltà fisiche ed intellettuali, il giudizio e le responsabilità morali e religiose compatibili con la sua età.

Tali obiettivi saranno attuati con l'adesione a enti o federazioni che traducano l'ispirazione cristiana in orientamenti pedagogici- educativi.

La scuola materna, che non ha alcun scopo di lucro, si è sviluppata e dovrà svilupparsi come espressione di una comunità di promotori, educatori, collaboratori e genitori che si sono assunti l'impegno di soddisfare un'esigenza sociale e pubblica di primaria importanza, quale l'educazione.

La scuola materna potrà attivare altri servizi a favore dell'infanzia come previsto dalle vigenti o future normative.

La scuola materna potrà altresì promuovere la realizzazione di altre associazioni od enti e/o aderire ad enti ed organismi, al fine di realizzare iniziative e programmi comuni utili a migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci o partecipanti.

### **Articolo 4°. Patrimonio associativo**

Il patrimonio associativo è indivisibile fra i soci ed è formato:

- a) dai beni immobili e mobili e titoli di rendita di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle rette per l'iscrizione e la frequenza dei bambini versate dai soci ordinari;
- c) da eventuali contributi dei soci ordinari che potranno essere richiesti per particolari attività della scuola materna;

- d) dai contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di altri enti o persone fisiche;
- e) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- f) dai beni mobili e immobili e titoli di rendita che diverranno proprietà dell'Associazione;
- g) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- h) dalle somme incassate per qualsiasi altro titolo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è costituita. I soci esclusi o cessati ai sensi di Statuto non possono avere alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 5°. Condizioni d'ammissione**

Sono ammessi alla scuola tutti i bambini di età idonea, ai sensi di legge, ad essere inseriti in una scuola materna.

Non sono accolti bambini non in regola con le vaccinazioni.

Saranno invece accolti anche quei bambini per i quali si richiede, a giudizio della direzione educativa e su conforme parere del medico, una specifica assistenza pedagogica, concordando con le istituzioni adeguati strumenti di sostegno quando ciò si dovesse rendere necessario.

A tutti i bambini ammessi verrà somministrata la refezione quotidiana, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 6°. Soci**

Sono soci tutti i genitori dei bambini che frequentano la scuola materna.

Perdono la qualifica di soci coloro che non hanno più figli che frequentano la scuola materna.

Condizione per l'ammissione a socio è l'iscrizione del figlio/i alla scuola materna, con regolare versamento della relativa retta.

I soci hanno il diritto di far frequentare la scuola materna ai propri figli iscritti alla stessa, per i quali sono in regola con il pagamento delle rette di frequenza. Oltre a quest'ultimo dovere, i soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente statuto, condividendo lo scopo, l'ispirazione e le linee di sviluppo dell'Associazione espresse all'articolo 2.

A coloro che, pur non versando nella condizione per essere ammessi a soci dell'Associazione, hanno svolto attività ed apportato dei conferimenti di carattere straordinario in favore dell'Associazione viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione la qualifica di "benemeriti", senza che questo implichi una loro partecipazione agli obblighi e diritti dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione esclude dall'Associazione quei soci che non hanno eseguito il pagamento delle rette mensili di frequenza dei figli stabilite dal medesimo Consiglio, con conseguente esclusione dei figli dalle attività scolastiche.

#### **Articolo 7°.Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Revisore.

#### **Articolo 8°. Assemblea**

L'Assemblea è composta dai soci e dai membri del Consiglio di Amministrazione. Questi ultimi, se non soci, godono del diritto di partecipare e deliberare in assemblea, hanno cioè gli stessi diritti e doveri dei soci escluso l'obbligo del pagamento della retta.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante affissione, con le modalità previste dal regolamento almeno cinque giorni prima dell'adunanza in apposita bacheca presso la sede sociale, dell'avviso di convocazione che dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno, in concomitanza con l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per iniziativa del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, o per richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Alle Assemblee possono intervenire i soci in regola col versamento delle rette di frequenza, al momento in cui è indetta l'assemblea stessa, ed i membri del Consiglio di Amministrazione. I soci possono farsi rappresentare da un altro socio: non è ammessa più di una delega. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione constatare il diritto ad intervenire in assemblea e la regolarità delle deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle Assemblee è richiesto, in prima convocazione, l'intervento di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è sufficiente qualsiasi numero di soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Su invito del Presidente, possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, professionisti od esperti esterni, qualora la loro presenza sia utile per

la discussione o risoluzione di specifiche problematiche.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei votanti. I verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Nelle deliberazioni che riguardino l'approvazione del bilancio o la loro responsabilità, i consiglieri d'amministrazione non hanno diritto al voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per l'acquisto o la vendita di beni immobili, occorre la presenza di almeno un terzo dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate in ordine progressivo in apposito Libro dei verbali dal Segretario nominato dall'Assemblea. La pubblicità delle stesse si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale.

### **Articolo 9°. Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea delibera su:

- a) le direttive generali a cui deve uniformarsi l'Associazione nella sua attività, in conformità alle finalità della scuola delineate all'art. 3;
- b) l'acquisto o la vendita di beni immobili;
- c) le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- d) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo in relazione all'esercizio sociale compreso fra il primo gennaio ed il trentun

dicembre di ciascun anno;

- f) l'elezione dei rappresentanti dei soci in seno al Consiglio di Amministrazione;
- g) la nomina del Revisore, con la fissazione del suo eventuale compenso;
- h) l'esclusione dei soci per gravi motivi diversi dalle ipotesi indicate dall'art. 6;
- i) tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritenga di sottoporre alla stessa;
- j) ogni altra materia alla stessa riservata dallo statuto e dalla legge.

#### **Articolo 10°. Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente, di cui:

- a) da n. 5 (cinque) a n. 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea fra i soci o fra coloro che hanno già fatto parte del Consiglio di Amministrazione uscente, fermo restando che dovranno comunque essere eletti fra i soci almeno quattro fra i cinque/sette membri;
- b) un membro nominato dal Sindaco del Comune di Sommacampagna (VR);
- c) un membro individuato nella persona del Parroco, o suo delegato, del capoluogo di Sommacampagna (VR).

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni dalla data di insediamento dell'Organo; non possono ricoprire la carica per oltre tre mandati consecutivi, di cui al massimo due con le funzioni di Presidente, ad eccezione del Parroco del capoluogo, la cui carica non ha limiti di mandato.

Nella prima seduta, condotta dal membro più anziano di carica o, in mancanza, di età, il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente. Quest'ultimo nomina fra gli stessi membri il Vicepresidente che lo coadiuva nell'attività, nonché il segretario con funzioni di verbalizzazione delle riunioni consiliari.

#### **Articolo 11°. Incompatibilità, decadenza e dimissioni**

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione e comunque:

- a) il personale dipendente dell'Associazione;
- b) chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare qualsiasi altro oggetto, il Consiglio di Amministrazione verifica l'assenza di cause di incompatibilità dei suoi componenti.

Le dimissioni di un Membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione di queste per la presa d'atto, dando immediato avviso al Sindaco del Comune nel caso in cui si tratti di un membro di nomina comunale. In eguale modo si procede in caso di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi causa uno dei membri elettivi del Consiglio, dovrà essere reintegrato seguendo l'ordine di

graduatoria dei primi nominativi non eletti; se viene a mancare il membro nominato dal Sindaco del Comune, dovrà parimenti essere reintegrato dallo stesso.

Il nuovo consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio.

### **Articolo 12°. Funzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'ente, a cui, fermo restando quanto rimesso alla sua decisione da altre norme dello Statuto, competono:

- a) la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) le proposte per le modifiche statutarie;
- d) l'approvazione delle convenzioni con Enti pubblici e privati;
- e) la determinazione della misura e delle scadenze di pagamento delle rette per l'iscrizione e la frequenza alla scuola materna;
- f) la gestione di ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- g) la delibera dei regolamenti interni;
- h) l'assunzione del personale dipendente ed il suo trattamento giuridico ed economico;
- i) l'approvazione di rapporti di collaborazione di qualsiasi natura;
- j) la nomina del Coordinatore Pedagogico-Didattico interno;
- k) la delibera per le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- l) la ratifica dei provvedimenti d'urgenza del Presidente;
- m) l'esclusione dei soci che non hanno eseguito il pagamento delle rette mensili di frequenza dei figli nelle modalità stabilite;
- n) l'attribuzione della qualifica di "soci benemeriti" a coloro che

hanno svolto attività ed apportato dei conferimenti di carattere straordinario in favore dell'Associazione;

- o) ogni ulteriore materia che non competa a norma di legge o di statuto ad altri organi dell'Associazione.

### **Articolo 13°. Convocazioni e maggioranze del C.d.A.**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in forma ordinaria, almeno una volta ogni due mesi ed in forma straordinaria ogni qualvolta lo richieda il bisogno urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta e motivata a quest'ultimo da almeno due consiglieri.

Le adunanze sono indette dal Presidente con invito scritto, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, consegnato ai consiglieri almeno quattro giorni prima della seduta ordinaria ed un giorno prima per le convocazioni straordinarie d'urgenza.

In ogni caso il Consiglio, con la presenza ed il consenso di tutti i suoi componenti, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

Le delibere sono assunte a maggioranza semplice purchè siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Nel caso di deliberazioni inerenti i punti c (proposte per modifiche statutarie) e g (regolamenti interni), è richiesto comunque il voto favorevole della maggioranza dei soci consiglieri.

Per ogni adunanza viene redatto un verbale dal Segretario del Consiglio, sottoscritto dal Presidente.

### **Articolo 14°. Compiti del Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente pro-tempore dell'Associazione ed ha la legale rappresentanza della stessa, anche per

stare in giudizio, con compiti di:

- a) convocazione e direzione del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocazione e direzione dell'Assemblea;
- c) prendere, in caso di particolare urgenza, i provvedimenti richiesti dalle contingenti necessità, chiedendone quanto prima la ratifica al Consiglio di Amministrazione;
- d) seguire e controllare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi eventualmente dell'opera di altri membri del Consiglio;

In caso di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente.

#### **Articolo 15°. Revisore**

L'assemblea nomina un revisore con il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa. Alla fine di ciascun esercizio il revisore predisponde una apposita relazione al bilancio consuntivo, nella quale saranno esposte all'assemblea le risultanze delle verifiche effettuate.

Il revisore dura in carica tre anni.

#### **Articolo 16°. Gratuità degli incarichi**

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, ad eccezione di quella del revisore, per il quale l'assemblea potrà stabilire la corresponsione di un eventuale compenso.

#### **Articolo 17°. Personale**

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le

mansioni del personale sono fissati dal regolamento organico.

Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente ed insegnante ed il metodo di insegnamento, sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici a ciò relativi.

#### **Articolo 18°. Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, da destinarsi ad enti aventi scopo, ispirazione e linea di sviluppo in sintonia con quelle espresse all'art. 3.

*- Approvazione dei Soci nell'Assemblea del 08.10.2002;*

*- Approvazione disposta con decreto della Regione Veneto n. 1 / 41.03 – D del 02.01.2003*

*- Modificato art.10 dall'Assemblea dei Soci il 22.04.09 e approvato dalla Regione Veneto con decreto n.191 del 09.11.2009 .*